

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

STATUTO

Il presente testo è quello in uso aggiornato con le modifiche apportate fino alla data del 30.05.2000

STATUTO ORIGINARIO : approvato con delibera consiliare n. 24 del 08.09.1994

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE:

con delibera consiliare n. 53 del 21 dicembre 1995 sono stati modificati gli articoli:

- ART. 5 Il Consiglio Comunale
- ART. 9 Il Sindaco
- ART.10 co. 3° La Giunta Comunale
- ART.11 Elezioni del Sindaco
- ART.13 Sfiducia dimissioni
- ART.21 co. 2° Organizzazione dell'azienda e dell'Istituzione
- ART.22 Modalità di nomina e revoca degli amministratori dell'azienda e dell'Istituzione.

con delibera consiliare n. 29 del 25.06.1998 è stato modificato il comma 3 dell'art. 6
con delibera consiliare n. 15 del 30.05.2000 è stato abrogato il comma 7 dell'art. 5;

TITOLO I

I PRINCIPI

PREAMBOLO

ART. 1 - Identificazione del comune

1) Il comune di Campitello di Fassa - Ciampedel é l'ente territoriale autonomo che rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi attraverso i poteri e gli istituti previsti dallo statuto, in conformità alla Costituzione, allo statuto speciale del Trentino Alto Adige, alle sue norme di attuazione e alle leggi vigenti.

2) Il comune é costituito dai territori e dal capoluogo di Campitello di Fassa - Ciampedel, dal centro di Cercenà - Cercenà e dal nucleo di Pian - Pian.

3) Confina con i territori dei comuni di Tires, Castelrotto, Santa Cristina, Selva di Valgardena, Canazei e Mazzin.

4) Capoluogo del comune é Campitello di Fassa - Ciampedel. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.

5) Lo stemma, a forma di scudo ovale é suddiviso in quattro quarti con le seguenti figurazioni: nel primo quarto superiore tre conchiglie al bianco su rosso cinabro; nel secondo quarto superiore incudine al nero e zampa di gallina parzialmente sovrappostavi al bianco e al rosso cinabro su bianco; nei due quarti inferiori due capri rampanti in atteggiamento di lotta fra di loro rispettivamente al rosso cinabro su bianco ed al bianco su rosso cinabro; sormontato da un capro rampante al grigio, al giallo cadmio, al nero ed al rosso cinabro; decorato al grigio, nero al giallo cadmio ed all'ocra bruciata e con un'appendice al conchiglia al grigio con scritta in nero "defener sia rezonz"

6) Il gonfalone ha forma di drappo rettangolare d'azzurro chiaro ricadente perpendicolarmente con il lato inferiore ritagliato con tre strisce terminanti ad angolo e frangiate al color argento. Nel centro lo stemma comunale con scritta superiore "Comune di Campitello" e decorazioni al color oro.

ART. 2 - Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici.

- 1) Il comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 2) Il comune di Campitello di Fassa riconosce la lingua ladina come lingua propria della comunità in esso rappresentata ed orienta la sua azione al principio di tutela della minoranza ladina ai sensi dell'art. 6 della Costituzione dell'art. 102 dello statuto speciale, delle leggi statali, regionali e provinciali e delle norme di attuazione dello statuto speciale. A tal fine promuove ogni azione diretta alla protezione e alla valorizzazione delle caratteristiche distintive della comunità ladina di Fassa come parte integrante della comunità ladino-dolomitica.
- 3) Il comune rende effettiva la partecipazione alla azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo dell'attività.
- 4) Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite il servizio sociale ed educativo.
- 5) In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
- 6) Promuove azioni per favorire pari opportunità tra le donne e gli uomini.
- 7) Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, la necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
- 8) Promuove equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali.
- 9) Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto della risorsa ambientale.
- 10) Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
- 11) Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.
- 12) Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
- 13) Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
- 14) Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
- 15) Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali e degli enti locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
- 16) Tutela e difende il diritto di uso civico.
- 17) L'attività amministrativa del comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
- 18) Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

ART. 3 - Valorizzazione della lingua e della cultura ladina.

- 1) Il comune orienta la propria azione al fine di:
 - a) promuovere e valorizzare la lingua e la cultura ladina ed a favorirne l'insegnamento scolastico ed extra scolastico. A tal fine il comune promuove e organizza opportuni interventi in tutti i settori di propria competenza previsti da leggi statali, regionali e provinciali e dalle norme di attuazione dello statuto speciale;
 - b) promuovere la conoscenza della lingua e della cultura ladina da parte dei cittadini, del personale dipendente del comune e dei segretari comunali;
 - c) promuovere e valorizzare l'uso della lingua ladina anche nelle attività degli organi comunali e dell'amministrazione comunale fornendo idonei mezzi, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e norme di attuazione dello statuto speciale, dal presente statuto e dai relativi regolamenti di attuazione;
 - d) assicurare la graduale istituzione di sportelli in lingua ladina, onde consentire l'uso orale e scritto della lingua ladina nei rapporti con l'amministrazione comunale e gli enti da essa dipendenti;
 - e) promuovere mediante idonee forme associative con gli altri comuni ladini, enti pubblici e con i competenti organismi statali e provinciali le iniziative necessarie a garantire l'uso e insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole di ogni ordine e grado.
- 2) A tal fine, nei limiti delle proprie competenze e delle leggi statali, regionali e provinciali vigenti nonché dalle norme di attuazione dello statuto speciale, promuove ed assume, anche ai sensi della lettera e), gli opportuni interventi in settori quali strutture e infrastrutture, biblioteche, attività didattiche ed educative, assistenza sociale, musei, animazione culturale, politica del tempo libero, educazione degli adulti, attrezzature scolastiche, aggiornamento, insegnanti d'appoggio, produzione di materiale audiovisivo, scuole materne.
- 3) Si impegna altresì a promuovere, attraverso i propri rappresentanti negli organismi competenti, le attività di sperimentazione didattico-educativa volte ad incentivare nelle scuole dell'area di diffusione della minoranza l'insegnamento e la conoscenza della lingua e cultura ladina.

ART. 4 - Uso della lingua ladina.

- 1) Il comune riconosce e valorizza l'uso della lingua ladina come prodotto storico-culturale della comunità locale. Ne accoglie e promuove l'uso, accanto alla forma di lingua italiana, nella toponomastica, negli atti e simboli ufficiali, oltre che nelle attività degli organismi.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

ART. 5 - IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
- 2) Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 3) Esercita le funzioni di controllo politico amministrativo comunque spettanti al Comune anche in forza di convenzione su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Approva gli

atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previste dallo Statuto aziendale e dal Regolamento.

4) Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

5) Nell'esercizio del controllo politico, amministrativo il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

6) Vota risoluzione, mozioni ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

7) comma abrogato con delibera consiliare n. 15 del 30 maggio 2000.

8) Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti. Per le opere pubbliche, il Consiglio stabilisce i criteri guida per le modalità di appalto e per l'affidamento degli incarichi professionali.

9) Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'Amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.

ART. 6 - Consiglieri comunali.

1) Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri comunali dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione, esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.

2) Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa da parte dei consiglieri dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo statuto.

3) Ai consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio nella misura pari al 100% del limite massimo stabilito per legge.

(il 3 comma è stato così modificato con delibera consiliare. N. 29 del 25.06.1998).

ART. 7 - Convocazione e costituzione.

1) Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del consiglio comunale.

2) Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del consiglio, il sindaco la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3) Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

4) Il consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

5) Ove, nell'ipotesi che il consiglio comunale non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

6) Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti dovere, di partecipare alle adunanze del consiglio comunale, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

7) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

ART. 8 - Deliberazioni delle proposte.

1) Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti alla seduta, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

2) Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle o bianche o contenenti voti nulli.

ART. 9 - IL SINDACO

1) Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta.

2) Promuove e coordina l'azione dei singoli assessori, impartendo agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale.

3) Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali, e provinciali, dal presente statuto e dai regolamenti.

4) Può delegare ai singoli assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di revoca e di sospensione della delega in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento.

5) Delega un assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

6) In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

7) Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

8) Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

Il Sindaco inoltre adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Le ordinanze del Sindaco sono rese pubbliche e depositate, contestualmente all'emanazione, presso la Segreteria a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che in relazione al contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono sottoposte all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

9) Stipula i contratti del Comune nei casi in cui il Segretario Comunale sia chiamato a svolgere le funzioni di Ufficiale rogante.

ART. 10 - LA GIUNTA COMUNALE -

1) La giunta comunale è l'organo di governo del comune. Essa opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali espressi dal consiglio negli atti di sua competenza.

2) Essa è composta dal sindaco e da quattro assessori.

3) Possono essere nominati assessori, in numero massimo di due, cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e di assessore. In tale caso gli assessori non facenti parte del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni, o interpellazioni riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

4) Spetta alla giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite per legge, dallo statuto o dai regolamenti al sindaco, al segretario o ad altri funzionari.

ART. 11 - ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
- 2) Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale.
- 3) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
- 4) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, qualora tali provvedimenti non siano riservati al Consiglio.

ART. 12 - Funzionamento.

- 1) La giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal consiglio.
- 2) La giunta comunale si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, semprechè non si debba procedere diversamente secondo la legge.
- 3) Alle adunanze della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

ART. 13 - SFIDUCIA DIMISSIONI

- 1) Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le loro dimissioni.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, il Consiglio Comunale è sciolto e viene nominato un commissario.
- 3) In caso di dimissioni e di cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
- 4) Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

ART. 14 - Uffici e personale.

- 1) Gli uffici e servizi del comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2) Il regolamento di organizzazione del personale, nel rispetto delle leggi e dello statuto, definisce:
 - a) l'articolazione degli uffici e dei servizi e relative funzioni;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
 - c) i requisiti richiesti per le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;

- d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) i criteri per la formazione e l'addestramento;
- h) il trattamento economico secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

ART. 15 - Il segretario comunale.

- 1) Il segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti.
- 2) Spetta in particolare al segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del comune.
- 3) Il segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura di posti vacanti secondo le disposizioni del regolamento.
- 4) Le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal sindaco o da un assessore da lui delegato.
- 5) I contratti sono stipulati dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal sindaco o da un assessore da lui delegato.
- 6) Ferme le competenze specificamente attribuite ad altri organi del comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del segretario comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

ART. 16 - La lingua ladina negli uffici.

- 1) Il comune si impegna a realizzare, anche negli enti da esso dipendenti, sportelli in lingua ladina, ai quali sia possibile accedere usando tale lingua e ricevere risposta nella medesima. L'istituzione di tali sportelli sarà oggetto di apposito regolamento ai sensi delle leggi e norme di attuazione vigenti.

ART. 17 - Precedenza nelle assunzioni comunali.

- 1) Il consiglio comunale emanerà apposito regolamento per la disciplina per l'uso della lingua ladina e della lingua italiana nell'amministrazione locale e negli enti da essa dipendenti, in conformità ai principi stabiliti dalle norme vigenti.
- 2) Coloro che dimostrano la conoscenza della lingua e cultura ladina, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale anche per incarichi temporanei secondo limiti e modalità stabilite a riguardo nel regolamento del personale dipendente.

ART. 18 - La lingua ladina nelle scuole materne.

- 1) Nelle scuole materne comunali è assicurato il pieno sviluppo della capacità espressiva in lingua ladina.

ART. 19 - I PRINCIPI

- 1) I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
- 2) Il comune accetta e promuove la collaborazione con i privati anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggior efficienza ed efficacia.
- 3) Il comune valorizza la partecipazione ed il controllo da parte degli utenti, istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
- 4) Il comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro, nella individuazione dei bisogni sociali e culturali. Il comune si impegna, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, a dare risposta a tali bisogni. Gli stessi enti sono chiamati a partecipare in forma propositiva alla programmazione dell'attività amministrativa del comune.
- 5) I servizi, debbono risultare facilmente accessibili, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e le modalità di accesso.
- 6) Il comune può stipulare convenzioni con altri enti locali per la gestione di servizi pubblici quando ne ravvisa l'efficacia e la razionalità economica e organizzativa.

ART. 20 - Forme della gestione

- 1) I servizi comunali sono gestiti in economia, in concessione a terzi, mediante aziende speciali, mediante istituzioni, mediante società a partecipazione pubblica ed in altre forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.
- 2) La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.
- 3) Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
- 4) Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed a criteri di economicità.
- 5) I concessionari sono scelti con i procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
- 6) Il comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedano di essere svolti con piena autonomia patrimoniale.
- 7) Il comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

ART. 21 - ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE.

- 1) Il consiglio comunale delibera lo Statuto dell'azienda o dell'istituzione precisandone scopi, finanziamento, organizzazione e controlli.
- 2) Ove la legge non preveda diversamente, sono riservate al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché la revoca dello stesso in caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali.

ART. 22 - MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE.

- 1) Nei casi espressamente stabiliti dalla legge, gli amministratori della azienda e della istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, in base a criteri di documentata esperienza e capacità imprenditoriale.
- 2) Nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere rappresentata la minoranza.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
- 4) Il Consiglio Comunale delibera la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 5) La mozione, adeguatamente motivata, deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 6) In caso di sfiducia costruttiva, la mozione comporterà la nomina contestuale dei nuovi amministratori.

ART. 23 - Dismissione di servizi pubblici

- 1) Il consiglio comunale potrà proporre la dismissione di servizi pubblici.

ART. 24 - Promozione della cultura ladina.

- 1) il comune sostiene con la concessione agevolata di locali e, nei limiti delle possibilità di bilancio, con contributi finanziari le attività in favore della lingua e cultura ladina e le connesse iniziative culturali. La concessione di locali e contributi sarà disciplinata da apposito regolamento.

ART. 25 - Forme collaborative ed associative.

- 1) Il comune si impegna a realizzare, ai sensi degli artt. 39 e seguenti della L.R. nr. 4/93, tutte le forme di collaborazione con gli altri comuni della Valle di Fassa che risulteranno necessarie ed opportune al fine di realizzare efficaci misure di tutela in favore della minoranza ladina.
- 2) Il comune si impegna altresì a ricercare, anche attraverso lo sviluppo delle forme associative e la promozione di intese, convenzioni ed accordi di programma con enti pubblici o con privati, la collaborazione con gli altri comuni dell'area ladino-dolomitica al fine di assicurare la maggiore integrazione della comunità ladina. A tal fine, il comune si impegna a valorizzare e promuovere l'associazione tra i comuni ladino - dolomitici denominata "Union dei Comuns Ladins de la Dolomites", la quale, attraverso riunioni periodiche degli amministratori, promuoverà le azioni necessarie ad assicurare l'integrazione e la valorizzazione della comunità ladino-dolomitica.
- 3) Il comune si impegna altresì, a tal fine, a promuovere e valorizzare la libera associazione denominata conferenza dei sindaci dei comuni ladini, della quale è socio fondatore.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO

ART. 26 - Partecipazione popolare.

- 1) Il comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

- 2) Il comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative in particolare l'associazione rappresentativa dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- 3) L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 27 - Libere forme associative

- 1) Il comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
- 2) Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune istituisce consulte tematiche autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche degli giovani, delle donne e degli anziani ed a tutte quelle legate a situazioni di marginalità o di svantaggio sociale.
- 3) La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri, e delle modalità cui il comune deve attenersi. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
- 4) Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento ed i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.
- 5) Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART.28 - Difensore civico

- 1) L'istituto del difensore civico viene attivato mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della relativa disciplina.
- 2) Il difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

ART. 29 - Proposte di provvedimenti amministrativi.

- 1) Gli elettori del comune, in numero almeno pari al quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali del comune possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
- 2) Il sindaco trasmette le proposte, entro trenta giorni dalla presentazione all'organo competente, corredandole del parere del segretario e dei responsabili dei servizi interessati.

ART. 30 - Referendum

- 1) Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
- 2) Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

- 3) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente, o su atti che incidano sulle posizioni soggettive dei singoli.
- 4) Spetta al consiglio comunale pronunciarsi sulla ammissibilità dei referendum. In caso di diniego, i richiedenti possono rivolgersi al difensore civico il cui parere sarà considerato vincolante.
- 5) Possono richiedere il referendum gli elettori per il consiglio comunale in misura pari ad almeno il venti per cento degli iscritti alle liste elettorali.
- 6) Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.
- 7) Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 8) Il consiglio comunale può discostarsi dall'esito del referendum, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
- 9) Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
- 10) Il referendum è indetto entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 31 - Disciplina dei provvedimenti.

- 1) Per quanto attiene al diritto di informazione, si osservano le disposizioni della legge regionale (L.R.31 luglio 1993, N.13).

ART. 32 - Partecipazione al procedimento.

- 1) Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, si osservano le disposizioni di legge regionali (L.R. 31 luglio 1993, n.13).

ART. 33 - Speciali forme di pubblicità.

Il segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo statuto;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale e documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del comune;
- f) ogni altro atto che in base a delibera del consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

ART. 34 - Accesso ai cittadini.

- 1) Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.
- 2) Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario d'ufficio e con le modalità stabilite, immediatamente e al rilascio delle copie con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
- 3) Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
- 4) Il segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro quindici giorni.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA

ART. 35 - Bilancio e contabilità.

- 1) La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
- 2) La gestione contabile del comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 36 - Facoltà del revisore dei conti.

- 1) Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta, quando i rispettivi organi ne chiedano la presenza.
- 2) Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente.
- 3) Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- 4) Fornisce al consiglio su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.